

# **STATUTO**

## **DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

### **“AMICI DI VILLA DURAZZO PALLAVICINI”**

Ai sensi della Legge 383/2000 e legge regionale 42/2012

#### **Articolo 1 - Denominazione**

In data 30 luglio 2013 si è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e della Legge Regionale 6 dicembre 2012, n. 42, l'Associazione denominata “Amici di Villa Durazzo Pallavicini”, indipendente, aconfessionale e apartitica.

L'Associazione ha sede in Genova in via Ignazio Pallavicini 5.

L'Associazione ha durata illimitata.

Le finalità statutarie dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria.

#### **Articolo 2 – Scopo e attività**

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed eguaglianza. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione si prefigge come scopo di:

1. Favorire la valorizzazione dei giardini storici liguri ed in particolare il recupero del complesso di villa Durazzo Pallavicini (Villa, pertinenze, orto botanico e giardino storico comprese le architetture, gli arredi e la vegetazione) e sua valorizzazione dal punto di vista culturale, ambientale e architettonico.

2. Avvicinare la società civile al tema dei giardini storici e del paesaggio, in particolare al complesso di Villa Durazzo Pallavicini e di coinvolgere la cittadinanza nel processo per renderlo un punto di riferimento per attività culturali, ambientali e ricreative con l'obiettivo di riportare il complesso al valore culturale/turistico di livello nazionale ed europeo;
3. Favorire progetti di solidarietà a tutela dell'ambiente, cultura a livello locale, nazionale ed internazionale.
4. può svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali, audiovisivi, gadget e simili, attività artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
5. può partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, che perseguono finalità coerenti con le proprie;
6. Può collaborare con Aziende e con associazioni, anche non riconosciute, interessate ai fini alla conservazione del bene;
7. può collaborare con enti pubblici (organi di tutela preposti, con gli organi dello Stato e in particolare con gli organi centrali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con l'Università), o soggetti privati anche stipulando con essi accordi, convenzioni e contratti di qualsiasi natura e durata utili al perseguimento delle proprie finalità;
8. può svolgere ogni altra attività, anche commerciale purchè marginale, allo scopo di garantire l'equilibrio economico e finanziario e la sua crescita nel tempo.

### **Articolo 3 - Associati**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Gli associati dell'Associazione "Amici di Villa Durazzo Pallavicini" possono essere:

- a) fondatori;
- b) associati ordinari;
- c) associati sostenitori
- d) associati onorari

Sono *associati fondatori* coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Sono *associati ordinari* coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono *associati sostenitori* dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Possono essere *associati onorari* le persone fisiche, gli Enti pubblici o privati, le Aziende operanti nel settore dei beni culturali, dei giardini storici e del paesaggio e gli studiosi che abbiano acquisito particolari benemerienze presso l'Associazione o abbiano particolari meriti culturali nell'ambito dei temi trattati dall'Associazione stessa i quali vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica da parte del Consiglio Direttivo con decisione presa all'unanimità.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Possono essere associati tutti coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età, purché in possesso di liberatoria di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che si dichiarino d'accordo e si conformino agli scopi dell'Associazione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali e rispettino il presente statuto e/o i regolamenti approvati dall'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali acquisito all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato,

fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione l'associato fondatore ed il associato ordinario si impegnano a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Gli associati minorenni pagano metà della quota associativa e non partecipano alle votazioni.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

La qualità di associato si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra gli associati.

#### **Articolo 4 – Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, gli associati hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

## **Articolo 5 – Recesso ed esclusione dell'associato**

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

L' associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

1. mancato pagamento della quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si chiede il rinnovo; in questo caso l'esclusione è automatica e l'associato che non effettua il pagamento perde automaticamente tale qualifica;
2. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.
3. grave e ripetuta violazione delle norme statutarie - regolamentari o delle disposizioni assunte dagli organi sociali;

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato mediante lettera raccomandata o posta certificata.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Avverso la delibera di esclusione, da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata l'associato può ricorrere all'Assemblea degli associati. La deliberazione acquista efficacia con la iscrizione all'apposito libro degli associati.

Gli associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione.

## Articolo 6 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea degli associati;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive

## Articolo 7 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati; hanno diritto a votare ed a essere eletti tutti gli associati maggiorenni.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione in **seduta ordinaria** almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta, con preavviso di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata A/R, o mediante i sistemi telematici utilizzati nella prassi comune e ritenuti idonei, quali fax ed e-mail, espressamente indicati dagli associati, da conservare su supporto cartaceo.

L'Assemblea è inoltre convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando ne fanno richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Gli avvisi devono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed i membri delle Collegio Sindacale prima della scadenza del loro mandato;
- determina le norme che regolano il proprio funzionamento;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale di attività dell'Associazione, formulato dal Consiglio Direttivo;
- approva la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge i membri di eventuali commissioni tecniche e gruppi di lavoro o i delegati che dovranno operare in nome e per conto dell'Associazione;
- delibera il conferimento agli associati di eventuali incarichi retribuiti;
- ratifica le esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe.

E' ammessa la votazione per delega, da conferirsi per iscritto (anche per via telematica purché accertabile) esclusivamente ad altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per le elezioni o per le decisioni che riguardano persone la votazione viene effettuata a scrutinio segreto. In questo caso due scrutatori, nominati dal Presidente, accertano la regolarità della votazione e ne attestano il risultato in un verbale, sottoscritto anche dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata in **seduta straordinaria** ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, da parte di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare:

- sulle proposte di modifica dello Statuto, sulla rimozione del Consiglio Direttivo o di suoi membri e sul trasferimento della sede legale dell'Associazione o sull'istituzione di nuove sedi, con la presenza (anche per delega) di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- sullo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenze o impedimento, dal Vice Presidente, ed in assenza di questi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha facoltà di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.



## **Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri.

Il primo comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni.

Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali possono far pervenire al Consiglio Direttivo uscente la propria candidatura alla carica di membro del Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima delle elezioni. L'elenco dei candidati in ordine alfabetico verrà comunicato agli associati con ogni mezzo ritenuto utile almeno 7 giorni prima delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo predispone su carta intestata dell'Associazione le schede da distribuire per la votazione, della quale organizza le modalità. Gli associati che hanno diritto al voto, se non possono presenziare alle elezioni, possono delegare (anche per via telematica purché accertabile) il voto ad un altro associato, che può avere un massimo di due deleghe.

La votazione si svolge a scrutinio segreto apponendo un contrassegno a fianco o sul nome del/dei candidati prescelti. Si può esprimere al massimo un numero di preferenze pari a quello dei membri dell'eligendo consiglio.

Sono eletti a membri del Consiglio Direttivo i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di rinuncia da parte di uno o più candidati risultati eletti e in tutti i casi in cui successivamente rimanessero vacanti per qualsiasi motivo una o più cariche, verrà o verranno proclamati membri del Consiglio Direttivo i primi dei non eletti – sino al completamento del Consiglio stesso - che rimarranno in carica per la residua durata della consiliatura.

In caso i candidati risultati non eletti non fossero in numero sufficiente per coprire i posti rimasti vacanti, verrà convocata senza indugio, da parte dei Consiglieri rimasti, un'Assemblea degli associati per la nomina dei Consiglieri vacanti medesimi.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure elette nell'ambito del Consiglio stesso:

1. Presidente;
2. Vice Presidente;
3. Segretario;
4. Tesoriere.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri compreso il Presidente. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; non sono ammesse deleghe. Nelle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

1. delibera e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. stabilisce e presenta all'Assemblea degli associati l'entità della quota sociale annua;
3. redige e presenta all'Assemblea degli associati il programma annuale dell'attività dell'Associazione;
4. redige e presenta all'Assemblea degli associati il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio e la relazione sull'attività svolta;
5. appronta i regolamenti interni e le modifiche di Statuto, da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
6. delibera l'ammissione dei nuovi associati;

7. delibera l'esclusione degli associati, che verrà presentata per la ratifica all'Assemblea;
8. presenta istanze per ottenere contributi e sovvenzioni;
9. stipula contratti di ogni genere, convenzioni scritte e accordi, anche verbali;
10. chiedere finanziamenti e mutui alle Banche, sulla base di deliberazioni autorizzative da parte dell'Assemblea;

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono documentate dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun membro del Consiglio ha la facoltà di recedere dalla carica prima della scadenza del mandato, mediante invio di lettera raccomandata al Consiglio direttivo specificando i motivi delle proprie decisioni irrevocabili.

Il Consiglio Direttivo o i singoli membri possono essere rimossi dalla carica per gravi motivi o per prolungata inerzia in ordine al loro fattivo impegno circa le obbligazioni assunte nei confronti degli associati.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare soltanto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dall'associato incaricato a svolgere una qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

### **Articolo 9 - Presidente dell'Associazione**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dai membri del Consiglio Direttivo tra gli stessi, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge la carica a titolo gratuito.

Svolge le seguenti funzioni:

1. convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo firmandone i relativi verbali;

2. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, di competenza del Consiglio Direttivo, e ne riferisce allo stesso consiglio alla prima riunione per la ratifica;
3. fa eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e assicura lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione;
4. dispone dei fondi sociali con provvedimenti firmati disgiuntamente al Tesoriere.

### **Articolo 10 – Vice Presidente dell'Associazione**

Il Vice Presidente dell'Associazione, nominato dai membri del Consiglio Direttivo all'interno dello stesso, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

In caso di indisponibilità il Vicepresidente viene sostituito dal consigliere più anziano di età.

### **Articolo 11 - Segretario**

Il Segretario, nominato dai membri del Consiglio Direttivo all'interno dello stesso:

1. redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
2. tiene aggiornato lo schedario degli associati, provvedendo alla registrazione su apposito libro dell'iscrizione dei nuovi associati ed alla cancellazione di quelli dimessi, espulsi, decaduti e deceduti;
3. si occupa del protocollo, registrando la corrispondenza in arrivo ed in partenza;

### **Articolo 12 - Tesoriere**

Il Tesoriere, nominato dai membri del Consiglio Direttivo all'interno dello stesso:

1. provvede alla riscossione delle quote sociali;
2. tiene in custodia il denaro contante e gli assegni, curando gli incassi e i pagamenti in ottemperanza alle disposizioni di volta in volta deliberate dal Consiglio e dall'Assemblea;

3. conserva con cura tutti gli scontrini fiscali e le fatture relative alle spese sostenute dall'Associazione o, in mancanza, apposita dichiarazione avente significato di ricevuta, debitamente firmata da chi ha incassato il denaro;
4. firma "per quietanza" di somme incassate per conto dell'Associazione;
5. firma, disgiuntamente al Presidente, cambiali ed altri titoli di debito per conto dell'Associazione;
6. redige e firma, unitamente al Presidente, le fatture dei ricavi relativi a prestazioni di servizi da parte dell'Associazione;
7. cura i rapporti con le Banche, provvedendo a depositare la propria firma e quella del Presidente per la gestione di un rapporto di conto corrente;
8. firma da solo assegni bancari e circolari, mandati di pagamento e simili;
9. cura la contabilità dell'Associazione secondo le direttive del presidente e gli eventuali consigli e suggerimenti dei revisori dei conti; in particolare provvede alla tenuta di un apposito "registro di cassa", con le colonne delle "entrate" e delle "uscite";
10. informa immediatamente il Presidente in caso di smarrimento o furto di denaro o, comunque, di valori e documenti contabili;
11. gestisce un apposito "scadenzario" in cui sono evidenziate cronologicamente le entrate e le uscite aventi data certa;
12. in caso di assenza può essere sostituito eccezionalmente dal Segretario (previa delega scritta).

### **Articolo 13 - Fondo patrimoniale**

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi straordinari degli associati, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4. contributi straordinari di terzi, accettati con deliberazione dell'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
5. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
6. contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
7. entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati
8. erogazioni liberali di associati e di terzi;
9. da sponsorizzazioni da parte di aziende pubbliche e private;
10. proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
11. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
12. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
13. da interessi su somme di denaro depositate in banca e interessi di mora per i ritardati pagamenti.

Le quote associative annuali devono essere pagate in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di dell'anno in corso.

In caso di ritardato pagamento di somme dovute dagli associati, per causa non imputabile all'Associazione, sono dovuti gli interessi di mora al 5% annuo.

Le quote associative annuali sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il fondo di dotazione patrimoniale dovrà sempre indicato nel bilancio e non è utilizzabile per far fronte ad eventuali spese correnti.

L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

## **Articolo 14 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 4 mesi.

Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

## **Articolo 15 – Scioglimento dell'Associazione**

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto – secondo le indicazioni dell'Assemblea e dei liquidatori - ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 16 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi in materia.



Il Foro competente per ogni controversia legale che dovesse insorgere tra gli associati e verso terzi è quello di Genova.

Il presente statuto, depositato in data 30 luglio 2013 e modificato con Assemblea Straordinaria degli Associati in data 18 giugno 2014 e con altra Assemblea in data 15 aprile 2015.